

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
**ANDREETTA & ASSOCIATI**  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

## Circ. 01/E/170203

San Fior, lì 03/02/2017

**Ai gentili Clienti**

Loro sedi

### Oggetto: **LA LEGGE DI BILANCIO 2017 IN SINTESI – NEWS 2017**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57, è stata pubblicata la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge di Bilancio 2017"), contenente la manovra fiscale per il 2017.

Il contenuto del provvedimento, che consta di 19 articoli, il primo dei quali di ben 638 commi, appare assai articolato; in questa sede, con riserva di successivi approfondimenti, ci limitiamo a proporre qui di seguito una schematizzazione tabellare di alcuni degli argomenti che appaiono di maggior interesse per i nostri assistiti.

Nelle tabelle in coda sono ricordati "*in pillole*" altri importanti adempimenti di stretta attualità, introdotti da disposizioni diverse dalla legge di Bilancio 2017, tra i quali spicca l'inedito obbligo di presentazione della **dichiarazione annuale Iva per l'anno 2016 entro il prossimo 28 febbraio 2017**.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La segreteria

## **Disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2017**

### **AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE**

Sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico «qualificato» degli edifici.

È stata, inoltre, introdotta una nuova detrazione Irpef e Ires del 70% (che, a certe condizioni, può arrivare al 75%) per il quinquennio 2017-2021, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

Via G. Ungaretti, 12/1  
31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438.76477  
Fax 0438.260346  
www.studioandreetta.it  
andreetta@studioandreetta.it

#### SUPER AMMORTAMENTI AL 140%

La maggiorazione del 40% agli ammortamenti si applica anche agli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

#### IPER AMMORTAMENTI AL 250%

La maggiorazione degli ammortamenti sale al 150% per gli investimenti effettuati, nello stesso periodo di cui sopra, in **beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico**, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell'azienda, compresi nell'elenco di cui all'**allegato A** annesso alla legge di bilancio; ai soggetti che beneficiano della predetta maggiorazione e che, nello stesso periodo, effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** inclusi nell'allegato B è riconosciuto un costo di acquisizione maggiorato del 40 per cento.

#### NUOVA CONTABILITA' SEMPLIFICATA (per "cassa")

Dal 1° gennaio 2017, la contabilità semplificata risulta completamente modificata, abbandonando il principio della competenza economica ed accogliendo, come regola generale, quello della "**cassa**", ancorchè "**mista**". Con l'applicazione di questo criterio, il reddito imponibile scaturisce dalla differenza tra i ricavi **incassati** ed i costi **pagati** (*principio di cassa pura*), ulteriormente rettificata dagli ammortamenti, dall'accantonamento per TFR, dalle plusvalenze e dalle minusvalenze di competenza (*economica*).

Dovendosi registrare anche gli **incassi ed i pagamenti**, la nuova contabilità semplificata delle imprese richiede, quindi, anche la registrazione in apposito **registro cronologico** degli incassi e dei pagamenti.

Per i soli contribuenti soggetti ad Iva, è possibile integrare i registri tenuti ai fini di tale imposta con l'indicazione dei costi e dei ricavi che, al 31/12, non hanno ancora avuto la rispettiva manifestazione numeraria.

Una ulteriore possibilità consente, su opzione di **durata triennale**, di determinare il reddito sulla base delle registrazioni Iva.

In tutti i casi, le rimanenze non rilevano più nella determinazione del reddito imponibile; al fine di evitare duplicazioni di imposta è consentita solo la deduzione integrale di quelle iniziali dell'esercizio in cui si accede al regime (con il rischio di incapienza).

#### MENO IRPEF PER GLI AGRICOLTORI

Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

#### ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

E' stata elevata da 250mila a 400mila euro la soglia massima dei proventi annui conseguiti nell'esercizio di attività commerciali da associazioni e società sportive dilettantistiche per accedere alle agevolazioni contabili e fiscali previste dalla L. 16-12-1991 n. 398.

#### NUOVA SABATINI

Il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle micro, piccole e medie imprese è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.

#### CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA PER PARTITE IVA

A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di partita iva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.

#### NO TAX AREA PENSIONATI

Come già previsto per i lavoratori dipendenti, la "no tax area" dei pensionati viene elevata a euro 8.000

#### ESONERO CONTRIBUTI INPS NEO IMPRENDITORI AGRICOLI

Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni che si iscrivono nella previdenza agricola tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, senza pregiudizio delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Detto esonero, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.

#### SCONTRINI FISCALI CON ANNESSA LOTTERIA

Dal 2018, lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale conterranno l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione; le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettueranno acquisti di beni o servizi, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, potranno partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

#### IRI: IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, a seguito di opzione, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota del 24% (come l'IRES delle società di capitali).

I prelevamenti dell'utile residuo concorrono integralmente (e non nella misura del 49,72% come nel caso dei dividendi) a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Per evitare duplicazioni d'imposta detti prelevamenti sono ammessi in deduzione dall'imponibile IRI.

L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

#### ACE

Con decorrenza retroattiva al 2016, le persone fisiche e le società di persone determinano l'ACE con le modalità usuali delle società di capitali, facendo riferimento all'incremento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 e tenendo, altresì, conto degli incrementi patrimoniali netti realizzati dal 2016.

La misura dell'ACE resta ferma per il 2016 al 4,75%; per il 2017 e per il 2018, invece, il rendimento nozionale passerà rispettivamente al 2,3% ed al 2,7%.

#### PROROGATA LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

E' stata nuovamente prorogata la possibilità di rideterminare i valori di acquisto di partecipazioni, qualificate e non qualificate, nonché il valore di acquisto dei terreni, posseduti al 1° gennaio 2017, con perizia da redigersi entro il 30 giugno 2017 e con il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'8%.

#### RIPROPOSTA LA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Le società e gli imprenditori che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di una imposta sostitutiva del 10%.

#### PROROGA DELL'ESTROMISSIONE IMMOBILI

L'assegnazione agevolata e la cessione ai soci degli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione è possibile anche con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017; la proroga vale anche per le estromissioni dal patrimonio dell'impresa individuale dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2016, purché poste in essere dal 1 gennaio al 31 maggio 2017.

#### NOTE ACCREDITO IN CASO DI FALLIMENTO DEL DEBITORE

Le note di variazione in diminuzione (accredito) emesse per recuperare l'IVA ricompresa nei crediti inesigibili vantati nei confronti di clienti falliti possono essere emesse solo alla chiusura della procedura fallimentare; è stata cancellata, infatti, la disposizione che prevedeva al partire dal 2017 la possibilità di emetterle fin dall'inizio della procedura (norma di fatto mai entrata in vigore!).

## News 2017

#### FATTURAZIONE ELETTRONICA

##### **Formato FatturaPA adeguato anche per la fatturazione tra privati (AdE, comunicato stampa, 02/12/2016)**

A partire dal 9 gennaio 2017, il Sistema di Interscambio accetta esclusivamente fatture elettroniche nel nuovo formato (1.2), utile sia per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione sia per la fatturazione elettronica tra privati. Anche il servizio di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche rilasciato dall'Agenzia delle entrate permette dal 9 gennaio 2017 di generare e trasmettere le fatture elettroniche sia verso la P.A. sia tra privati nel nuovo formato 1.2.

## TASSO LEGALE, RENDITE E USUFRUTTI

### Rideterminati moltiplicatori e coefficienti per calcolare i valori delle rendite e dell'usufrutto

Con il Decreto datato 7 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. 14.12.2016, n. 291, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017".

In conseguenza della variazione del saggio di interesse legale allo 0,10% sono stati rideterminati i moltiplicatori e i coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell'usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2017.

## NUOVO MODELLO PER L'INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE DI INTENTO

### Il nuovo modello

Con il recente provvedimento direttoriale datato 2 dicembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo modello "DI" con le relative istruzioni al fine di **eliminare** la possibilità di indicare, tra le diverse opzioni esercitabili, **quella riferita al periodo di validità delle dichiarazioni di intento**. Rimangono, pertanto, esercitabili solo due opzioni, entrambe legate alla indicazione di un importo entro il quale è possibile emettere fattura senza applicazione dell'Iva.

Il citato provvedimento ha disposto che il nuovo modello va utilizzato per le dichiarazioni di intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare **a decorrere dal prossimo 1° marzo 2017**.

Pertanto gli esportatori abituali che alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2017 hanno emesso lettere di intento da inviare ai propri fornitori, al fine di poter ricevere fin da subito fatture senza applicazione dell'Iva, **indicando semplicemente il periodo** ("periodo compreso da ..... a....."), senza indicare nessun importo, dovranno ritrasmetterle con il nuovo modello "DI".

<b>DICHIARAZIONE</b>	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare <b>ACQUISTI</b> <input type="checkbox"/> o
	<b>IMPORTAZIONI</b> <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/>
	e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/>
	La dichiarazione si riferisce a:
	una sola operazione per un importo fino a euro <input type="text"/> 1
	operazioni fino a concorrenza di euro <input type="text"/> 2

#### ELENCHI INTRASTAT ACQUISTI

Per effetto dell'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione telematica dei dati delle fatture, è soppresso, per gli acquisti intracomunitari di beni e di servizi effettuati dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di presentazione dei modelli INTRA2 - acquisti.

Resta immutato l'obbligo di presentazione dei modelli INTRA1 – cessioni di beni e servizi resi.

#### TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Nella nostra Circ. 05/A/161107 del 07/11/2016 cui facciamo espresso rinvio, avevamo già informato della possibilità per i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati di **optare** entro il 31 dicembre 2016 per la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri**, avvalendosi di un nuovo apparecchio, denominato "Registratore Telematico", che sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi.

L'opzione (decisamente impegnativa) ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata **fino alla fine del quarto anno solare successivo**.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2016 ha spostato il primo termine per l'opzione dal 31 dicembre 2016 al **31 marzo 2017**.

Il D.M. 7-12-2016, Pubblicato nella Gazz. Uff. del **29 dicembre 2016**, n. 303, prescrive ai fini della suddetta l'opzione (*memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri*) una novità ulteriore ed inaspettata: quella di rilascio di uno "**scontrino parlante**", denominato dal decreto «**documento commerciale**», da consegnare al cliente quando non viene emessa la fattura, il quale, rispetto ai normali scontrini, deve riportare, oltre al codice fiscale o la partita Iva dell'acquirente, **anche la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi**.

Tale "**scontrino parlante**", denominato dal decreto «**documento commerciale**», è considerato idoneo ai seguenti fini:

- a) deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- b) deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- c) quale documento valido ai fini dell'emissione delle fatture differite.

#### VECCHIO E NUOVO SPESOMETRO

Sempre nella nostra Circ. 05/A/161107 del 07/11/2016, avevamo già commentato la disposizione di cui all'art. 4 del DL 22/10/2016, n. 193, che ha sostituito il "vecchio spesometro" con il nuovo obbligo di **comunicazione telematica trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento e di quelle ricevute e registrate**, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo **ad ogni trimestre**.

La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa

all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

In via transitoria, la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto che **la prima comunicazione dell'anno 2017, anziché trimestrale sarà semestrale**, con scadenza il **25 luglio 2017**.

Il nuovo adempimento ha efficacia a partire dal periodo d'imposta 2017, per cui **per l'anno 2016 rimane immutato l'obbligo di presentare il vecchio "spesometro" entro l'ordinaria scadenza del 10 o del 20 aprile 2017**, a seconda della periodicità della liquidazione IVA dei contribuenti (mensile o trimestrale).

#### COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

L'art. 4 del DL 22/10/2016, n. 193, ha introdotto altresì il nuovo obbligo di trasmissione trimestrale dei **dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta** sul valore aggiunto.

La periodicità trimestrale della trasmissione, identica sia nel caso di contribuenti mensili, che trimestrali ordinari o trimestrali speciali (trasportatori, benzinai, ecc...) prevede le scadenze del **31 maggio**, 16 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell'anno seguente.

Ne sono esonerati solo i seguenti soggetti che non devono presentare (per il 2017, entro il 30 aprile 2018) la dichiarazione annuale Iva: soggetti con operazioni attive solo esenti, contribuenti forfettari, agricoltori esonerati, soggetti che si avvalgono della forfettizzazione di cui alla legge 398/91 (società sportive dilettantistiche ed altri ENC).

A differenza della comunicazione dei dati delle fatture, **per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche non sono previste eccezioni**, neppure di tipo transitorio, sulla periodicità e sui termini di presentazione della comunicazione; pertanto, **il primo appuntamento è fissato al 31 maggio 2017**.

#### RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE (COLLABORAZIONE VOLONTARIA)

Sono stati riaperti i termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, la quale, come per il passato, può essere utilizzata:

- a) per far emergere attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio (Quadro RW del modello Unico);
- b) per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap, dell'Iva e dei sostituti di imposta (c.d. "voluntary nazionale") a prescindere dalla detenzione irregolare di disponibilità finanziarie all'estero.

Le due procedure sono totalmente autonome ed indipendenti l'una dall'altra.

Per accedere alla procedura di collaborazione volontaria, i contribuenti devono presentare l'istanza di ammissione entro il 31 luglio 2017 e inviare la relazione di accompagnamento contenente le informazioni e la documentazione di supporto entro il 30 settembre 2017.

Le novità rispetto al passato sono costituite dalla possibilità di effettuare spontaneamente al versamento



delle imposte e degli accessori (interessi e sanzioni) in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, dall'estensione dei periodi di imposta regolarizzabili al 2014 e 2015 e dalla previsione che l'accertamento si conclude entro il 31 dicembre 2018.

#### ROTTAMAZIONE CARTELLE

I vantaggi della definizione agevolata consistono nell'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione, redatta sui moduli approvati da Equitalia, scade il **31 marzo 2017**. Nel modulo bisogna indicare le cartelle (o gli affidamenti) che si vogliono definire ed il numero di rate prescelto. L'accettazione della domanda consente di risparmiare le sanzioni

Il pagamento degli importi dovuti avviene al massimo in cinque rate: nei mesi di luglio 2017 (24% del debito), settembre 2017 (23%), novembre 2017 (23%), aprile 2018 (15%), e settembre 2018 (15%).

#### CERTIFICAZIONE UNICA

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ha modificato l'articolo 4, comma 6-quater del Dpr 322/1998, prevedendo che le certificazioni uniche devono essere consegnate agli interessati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, in luogo del precedente termine fissato al 28 febbraio. La nuova disposizione, che costituisce una semplificazione di pura facciata, si applica dal 2017 con riferimento alle Cu riguardanti il 2016.

**Non è stato però oggetto di modifica il successivo comma 6-quinquies dello stesso articolo che continua a prevedere che le Cu devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia entro il 7 marzo dell'anno.**

**Data l'imminente scadenza e l'importanza dell'adempimento, raccomandiamo, pertanto, ai contribuenti nostri assistiti di fornire, con cortese urgenza, allo Studio scrivente la documentazione necessaria.**

#### DICHIARAZIONE IVA 2016 IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2017

In base all'articolo 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (per ultimo modificato dall' art. 4, comma 4, lett. c), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225), **la dichiarazione IVA, relativa all'anno 2016 deve essere presentata telematicamente nel periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio 2017 in forma autonoma** (e non più in allegato al modello Unico); invece, per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, la dichiarazione annuale dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile, sempre in via telematica.

**Data l'imminente scadenza e l'importanza dell'adempimento, raccomandiamo, pertanto, ai contribuenti nostri assistiti di fornire, con cortese urgenza, allo Studio scrivente la documentazione necessaria.**

Si precisa che, in considerazione dell'anticipazione dell'obbligo di presentazione della Dichiarazione Annuale Iva, è stata abolita la **Comunicazione dati I.V.A.**